

## **Psychoanalysis and juvenile justice: The psychoanalytic function within the juvenile court**

***Umberto Di Toppa\****

### *Abstract*

This paper aims to contribute to the reflection on clinical psychological intervention with a psychoanalytic orientation capable of intervening within the most different contexts, while maintaining its specificity. The goal of this contribution is to develop a thought on the psychoanalytic function within the juvenile court and in particular with respect to the role of the juvenile honorary judge.

Through an exploration of the context of the juvenile court and the role of the juvenile honorary judge, we intend to build a hypothesis on the possibility, in a context crossed by an individualistic, prescriptive and factual culture, to reintegrate elements of subjectivity, relationship and context; the goal is to deal with the competence of families to manage the events of coexistence and to contain violence, which risks becoming exasperated within the culture of prescriptions.

*Keywords:* juvenile court; juvenile honorary judge; psychoanalysis; family.

---

\* Clinical Psychologist, Specialist in Psychoanalytic Psychotherapy – Clinical Psychology and Analysis of Demand; Juvenile Honorary Judge. E-mail: [umbertoditoppa@gmail.com](mailto:umbertoditoppa@gmail.com)

Di Toppa, U. (2021). Psicoanalisi e giustizia minorile: La funzione psicoanalitica all'interno del tribunale per i minorenni [Psychoanalysis and juvenile justice: The psychoanalytic function within the juvenile court]. *Quaderni di Psicologia Clinica*, 9(2), 42-58. Retrieved from <http://www.quadernidipsicologiaclinica.com>

## **Psicoanalisi e giustizia minorile: La funzione psicoanalitica all'interno del tribunale per i minorenni**

***Umberto Di Toppa\****

### *Abstract*

Questo scritto vuole contribuire alla riflessione sull'intervento psicologico clinico a orientamento psicoanalitico capace di intervenire entro i più differenti contesti, mantenendo la sua specificità. L'obiettivo di questo contributo è sviluppare un pensiero sulla funzione psicoanalitica all'interno del tribunale per i minorenni e in particolare rispetto al ruolo del giudice onorario minorile.

Attraverso un'esplorazione del contesto del tribunale per i minorenni e del ruolo del giudice onorario minorile, si intende costruire un'ipotesi sulla possibilità, in un contesto attraversato da una cultura individualista, prescrittiva e che opera sui fatti, di reintegrare elementi di soggettività, di relazione e di contesto; l'obiettivo è occuparsi della competenza delle famiglie a gestire le vicende della convivenza e contenere la violenza, che entro la cultura delle prescrizioni rischia di esasperarsi.

*Parole chiave:* tribunale per i minorenni; giudice onorario minorile; psicoanalisi; famiglia.

---

\* Psicologo clinico, Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica – Intervento Psicologico Clinico e Analisi della Domanda. Giudice onorario minorile. E-mail: [umbertoditoppa@gmail.com](mailto:umbertoditoppa@gmail.com)

Non mi resta che presentarlo per quel che è: il memento di un artigiano che ha sempre amato meditare sul proprio compito quotidiano, il taccuino di un operaio che, pur avendo a lungo maneggiato tesa e livello, non si crede, perciò, un matematico.  
(M. Bloch, 1949/1989)

## **Premessa**

Questo scritto si colloca all'interno della letteratura che riflette sullo sviluppo della funzione psicoanalitica entro i più differenti contesti d'intervento e a partire da ruoli formalmente differenti da quello di psicologo<sup>1</sup>; in tal senso si farà riferimento a una psicoanalisi che consente di occuparsi di problemi di convivenza, avendo eletto come luogo dell'intervento clinico l'analisi della relazione e non l'individuo (Carli & Paniccia, 2003). L'obiettivo qui è esplorare il ruolo del giudice onorario minorile, al fine di aprire una riflessione sulla funzione psicoanalitica che, a partire da tale ruolo, può contribuire allo sviluppo del contesto del tribunale per i minorenni; contesto in cui, a fronte della massiccia presenza di psicologi, scarsa risulta essere la letteratura psicologica.

Lavoro da circa due anni come giudice onorario minorile presso il tribunale per i minorenni di una città del sud Italia; l'esperienza lavorativa entro tale ruolo mi ha portato, nel tempo, a pormi una serie di domande che attengono al rapporto tra psicoanalisi e giustizia minorile, nell'articolazione organizzativa attraverso cui quest'ultima è amministrata.

In questa sede, infatti, il termine giustizia minorile non viene utilizzato nel suo senso valoriale, di principio regolatore o nel suo significato di virtù sociale, ma nel senso di sistema giudiziario, di quell'insieme degli organi dello Stato chiamati a ciò che in termini tecnici è detto *ius dicere*, cioè assumere una decisione su una determinata controversia secondo le regole del diritto. Tali organi costituiscono, in funzione del tipo di materia sui quali sono chiamati a giudicare, una specifica tipologia di giurisdizione che viene gestita secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, il quale definisce l'articolazione degli uffici giudiziari stessi. Il tribunale per i minorenni è lo specifico ufficio giudiziario di cui ci si occupa in questa sede.

Trovo che numerosi siano gli aspetti interessanti da esplorare quando poniamo a oggetto del discorso psicologico la giustizia minorile; ad esempio, la funzione sociale del tribunale per i minorenni, la sua azione entro i contesti di convivenza in ordine alle problematiche che vi giungono e al modo in cui vi arrivano. Trovo utile chiedersi, in altri termini, quand'è che un minore finisce in tribunale? Nella prassi dello psicologo entro il ruolo di giudice onorario minorile, trovo inoltre sostanziale pensare la fondamentale distinzione, e quindi il rapporto, tra fatti e vissuti entro le prassi giudiziarie tanto dibattimentali quanto istruttorie, come le interazioni tra i provvedimenti del tribunale per i minorenni e la soggettività di quanti si trovano in rapporto a essi.

Su questi ambiti proporrò una riflessione, al fine di resocontare lo sviluppo di una funzione psicoanalitica a partire dal ruolo di giudice onorario minorile. L'obiettivo è sottolineare l'importanza di pensare il ruolo attraverso cui si esercita la propria azione professionale, al fine di mantenere una specificità psicoanalitica che consenta di perseguire gli obiettivi propri del ruolo stesso; in questo caso facendo della competenza psicoanalitica una risorsa per lo sviluppo del lavoro dei tribunali per i minorenni e dei contesti di cui questi si occupano.

Se da un lato, dunque, l'utilità di questo scritto può essere ravvisata nella possibilità di esplorare più da vicino uno specifico contesto d'intervento dello psicologo, dall'altro può essere rilevante per ritornare su quegli aspetti di metodo che consentono di intervenire entro contesti complessi, connotati da un mandato e da specifiche dinamiche collusive.

A tale scopo sarà utile partire da una definizione del tribunale per i minorenni: come nasce e come si sviluppa, quali le sue aree di competenza; si esploreranno gli elementi centrali del ruolo del giudice onorario minorile, per come viene definito dalla legislazione e in rapporto alla quotidiana prassi lavorativa, proponendo in

---

<sup>1</sup> Numerosi sono i contributi che afferiscono a tale letteratura, solo per alcuni esempi si veda: Carli & Paniccia, 2011; Carli & Paniccia, 2016; Di Ninni et al., 2014.

relazione a ciò delle note interpretative tese a definirne obiettivi, strumenti di lavoro e limiti. Verrà poi proposta una specifica modalità d'intervento utile allo sviluppo di tale contesto.

### ***Il tribunale per i minorenni***

L'istituzione di organi di giudizio specializzati per i minorenni è una conquista del secolo scorso, oggi presente diffusamente nel mondo. Nel nostro Paese la nascita del tribunale per i minorenni nel 1934 e le vicende successive della giustizia minorile, costituiscono un momento significativo della promozione dei diritti dei cittadini, in un percorso storico in cui il minore, da soggetto di proprietà dei genitori, è divenuto persona con autonomi diritti. Nato per tutelare la collettività dal pericolo rappresentato dalla devianza minorile, come braccio dispotico di un'autorità paterna che iniziava ad entrare in crisi, il tribunale minorile si è evoluto solo successivamente come strumento di protezione dei minori. Questi anni hanno segnato contestualmente il superamento del modello penale retributivo e repressivo a favore di un modello giudiziario rieducativo, terapeutico e assistenziale, quest'ultimo basato sulla fiducia nel fatto che gli scienziati sociali possiedono strumenti atti a individuare e rimuovere le cause della devianza (Serra, 2013). Quest'ultimo sembra essere un presupposto simbolico alquanto critico, che ha contribuito a organizzare una delle culture orientanti l'azione del sistema giudiziario minorile. Tale presupposto, coerente con il contesto storico, culturale e politico degli anni Trenta, sembra intendere la funzione degli scienziati sociali come *longa manus* del potere politico, entro la pretesa di normalizzare, attraverso la rieducazione correttiva, i comportamenti devianti e le diversità. Da ciò sembra emergere più chiaramente la funzione prescrittiva e di controllo sociale con cui viene inteso il mandato del tribunale per i minorenni.

Inoltre, le ragioni dell'attribuzione a un giudice di competenze relative alla tutela dei minori, potrebbero essere individuate anche nella necessità di vicariare la famiglia in compiti educativi che essa sempre più spesso non era in grado di sostenere, quindi entro una funzione sostitutiva (Carli & Paniccia, 2003). In tal senso sembra utile considerare che nell'arco dello scorso secolo l'intervento del giudice nei confronti dei minorenni si estese unitamente all'urbanizzazione e alla crisi della famiglia patriarcale. In un tessuto sociale composto sempre più da famiglie nucleari è sembrato necessario porre rimedio alla perdita di quella forma di tutela dei più deboli, come i bambini, che nella società preindustriale era un dovere della famiglia estesa, nei casi in cui il marito e padre, che era chiamato a rappresentare l'unica autorità, fosse deficitario o violento (Serra, 2013).

In una prospettiva che guarda alla relazione quale luogo dell'intervento (Carli & Paniccia, 2016), l'azione dei tribunali per i minorenni può essere intesa come un intervento entro le crisi di relazione delle famiglie mononucleari e ricomposte, talvolta drammaticamente sganciate dalla trama dei rapporti con parenti, vicini e conoscenti. Oggi questo sembra valere anche per le istituzioni deputate all'istruzione ed educazione dei bambini, come ad esempio la scuola, che talvolta vede fallire l'accordo educativo tra genitori e insegnanti. Per famiglia nucleare possiamo qui intendere non solo la famiglia nucleare concreta, composta da madre, padre e figli (che del resto, ad oggi, risponde solo parzialmente alla realtà contestuale della nostra società), ma soprattutto la famiglia nucleare come mito, cioè come costruzione simbolico-emozionale condivisa capace di costruire aree di convivenza (Carli & Paniccia, 2017); in tal senso la famiglia viene considerata simbolicamente come autosufficiente e autoriferita: è proprio questo mito che oggi sembra andare in crisi e che una certa cultura che attraversa i tribunali per i minorenni tende a ripristinare attraverso un controllo sociale messo in atto mediante le scienze sociali.

Diversamente la psicologia può contribuire a rileggere il problema in altri termini pensando al tribunale per i minorenni come quell'organo dello Stato che, agendo sulla base di un mandato sociale deputato alla protezione dei cittadini minori di età, è chiamato a intervenire laddove si verifichi un fallimento collusivo nel sistema di convivenza del minore<sup>2</sup>. In tal senso l'azione del tribunale per i minorenni può essere intesa come diretta non

---

<sup>2</sup> Parlando di "fallimento collusivo" faccio riferimento al costrutto di collusione, inteso quale costrutto fondamentale posto alla base della teoria della tecnica dell'Analisi della domanda (Carli & Paniccia, 2003). Per collusione si intende un processo di socializzazione delle emozioni, che proviene dalla condivisione emozionale di situazioni contestuali. La collusione, in altri termini, è il tramite emozionale che fonda e organizza la costruzione delle relazioni sociali, grazie alle emozioni condivise. Colludere significa condividere, emozionalmente, le medesime simbolizzazioni affettive entro un contesto partecipato e vissuto in comune (Carli & Paniccia, 2003).

al singolo minore, ma al contesto stesso di convivenza entro cui quello specifico minore esiste e che entra in crisi.

A fronte di ciò, è utile considerare il paradigma individualista (Paniccia, 2013) entro cui sembrano muoversi le diverse istituzioni che amministrano la giustizia attraverso il diritto<sup>3</sup>; entro questo paradigma l'intervento del tribunale per i minorenni sembra inteso in una funzione sostitutiva e correttiva, tesa a correggere e rieducare non solo il minore, ma anche gli adulti intorno al minore (perpetuando il paradigma individualista stesso). La funzione normativa presidia dei limiti, financo ciò che in senso lato potremmo chiamare tabù: in altri termini, che i bambini debbano andare a scuola, che non debbano essere lasciati soli, che non vadano picchiati e non possano assistere a maltrattamenti in famiglia o a scene di sesso lo dice la nostra cultura, ma a sancirlo è il tribunale per i minorenni, con i suoi interventi in caso di trasgressione. Se poniamo come oggetto d'intervento non l'individuo ma le relazioni (se usciamo cioè dal paradigma individualista), possiamo intendere l'azione del tribunale per i minorenni come l'attivazione di una funzione di promozione di risorse nel sistema di convivenza di cui il minore partecipa, al fine di ricostruire regole del gioco condivise. Proprio in questo senso entra in gioco la funzione del giudice onorario minorile, laddove abbia competenze per integrare aspetti di soggettività e di contesto entro un sistema largamente prescrittivo, individualista e normativo, al fine di tutelare il minore sviluppando la competenza a convivere delle famiglie.

Un aspetto importante da considerare è che il tribunale per i minorenni presenta una sua specificità: nel panorama dell'articolazione degli uffici giudiziari, esso non è ufficio pertinente alla giurisdizione ordinaria, ma con carattere specializzato, al cui funzionamento partecipano, in qualità di giudici onorari, anche cittadini estranei alla magistratura, esperti nelle diverse materie comprese nel diritto minorile (psicologia, pedagogia, neuropsichiatria infantile, criminologia, sociologia, ecc.). È questa una delle peculiarità e delle risorse del tribunale per i minorenni: la presenza della componente onoraria, dotata di una specifica competenza in discipline umanistiche, psicologiche e pedagogiche, che va a integrare la competenza tecnico-giuridica del magistrato togato.

### ***Il ruolo del giudice onorario minorile***

La figura del giudice onorario minorile ha fatto ingresso nel nostro ordinamento contestualmente all'istituzione dei tribunali per i minorenni attraverso il regio decreto legge n. 1441 del 20 luglio 1934, che prevedeva in ogni sede di corte d'appello o sua sezione distaccata, un tribunale per i minorenni composto da un magistrato con grado di consigliere di corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia. Pertanto, il giudice onorario minorile nasce come parte del collegio giudicante. Nel 1956, tra le discipline di possibile appartenenza del giudice onorario viene inserita la psicologia, che in quell'epoca stava ottenendo riconoscimento nelle accademie e nella clinica. Inoltre, si stabilisce che i componenti privati degli organi giudiziari minorili debbano essere due, un uomo e una donna, e debbano avere almeno trent'anni<sup>4</sup>. Da quel momento, perciò, il tribunale per i minorenni è composto da quattro giudici, due professionali e due onorari. Nell'attualità risulta che circa il 42% dei giudici onorari minorili è costituito da psicologi e psicoterapeuti, il 21% da figure pedagogiche, il 13% da assistenti sociali e i medici rappresentano un altro 13% (Serra, 2013).

Ciò che caratterizza i giudici onorari minorili, distinguendoli nettamente dai giudici popolari della corte d'assise, è che vengono scelti in quanto portatori di una specifica competenza, congrua con la specializzazione del tribunale per i minorenni.

Ricordiamo che il già citato r.d.l. del 1934 qualifica il giudice onorario minorile come "cultore" della disciplina di appartenenza e "benemerito dell'assistenza sociale". Il Consiglio superiore della magistratura (Csm), con diverse circolari, si è preoccupato di definirne i requisiti: titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti, specifica esperienza lavorativa, pubblicazioni scientifiche entro i propri settori d'intervento. Inoltre, il requisito di benemerita dell'assistenza sociale è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina; con il termine benemerita si intende una

<sup>3</sup> I provvedimenti dei tribunali, basati sui codici, sono, per definizione, rivolti all'individuo.

<sup>4</sup> Tali novità vengono introdotte con la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 "Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni".

particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative.

Interessante notare come nel criterio di "cultore della disciplina di appartenenza" venga valorizzata la competenza professionale mentre, allo stesso tempo, sembra si sovrapponga ad essa la dimensione simbolica genitoriale a cui la coppia uomo - donna rimanda; dimensione simbolica genitoriale che a sua volta rimanda a un modello di famiglia specifico, normato e accettato. Allo stesso modo il criterio di benemerita, seppur teso a valorizzare l'esperienza d'intervento nei servizi rivolti ai minori e alla famiglia, viene vagamente definito come "sensibilità", avvalorando l'interessante confusione tra competenza all'intervento e presidio normativo di un modello di famiglia predefinito. Il mandato, dunque, non sembra univoco.

Il Csm ha inoltre precisato che nei collegi misti (composti da giudici togati e onorari) il giudice onorario minorile non svolge funzioni di consulenza tecnica o di assistenza scientifica ai giudici professionali, ma costituisce parte integrante e necessaria del collegio giudicante, ove l'interazione tra le competenze giuridiche dei giudici togati e i saperi multidisciplinari dei giudici onorari caratterizza il tribunale per i minorenni come organo giudiziario specializzato.

Considerare la complessità di questo quadro è di fondamentale importanza per integrare le competenze psicologico-cliniche e psicoanalitiche entro il contesto del tribunale per i minorenni. Il rapporto con i giudici togati non può mai essere dato per scontato, ma è utile che divenga oggetto di continua manutenzione e cura in ordine alle diverse situazioni di cui giornalmente ci si occupa congiuntamente. Pensare il contesto (Carli & Panaccia, 2003) significa emanciparsi dal rischio di aderire alla prassi e alla cultura giudiziaria, attivando invece una funzione coerente con la competenza e l'esperienza specifiche per cui si prevede il ruolo di giudice onorario minorile.

#### *Le competenze operative inerenti al ruolo di giudice onorario minorile: Attività istruttoria e funzione resocontante*

Attualmente sono tre le aree di competenza del giudice onorario minorile: area penale, civile e amministrativa; tra queste, ci si concentrerà in questa sede sull'area civile, di cui ho maggiore esperienza. In tale area ci si occupa, in larga parte, di volontaria giurisdizione.

La volontaria giurisdizione si distingue fundamentalmente dalla giurisdizione contenziosa: a differenza di quest'ultima, caratterizzata dalla presenza di una controversia tra parti che si presentano davanti al giudice in posizione contrapposta, in cui l'intervento del giudice è volto alla risoluzione di una controversia, la giurisdizione volontaria istituisce la gestione di una problematica da parte di un terzo estraneo e imparziale, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente, al fine di tutelare i soggetti più deboli. Inoltre, mentre nella giurisdizione contenziosa i provvedimenti del giudice regolano con stabilità il rapporto controverso tra le parti in lite<sup>5</sup>, nella giurisdizione volontaria ciò non avviene, perché essendo i provvedimenti indirizzati a una migliore gestione di una problematica essi vengono emessi in base a una valutazione di opportunità che può anche mutare nel tempo.

Nella prassi professionale, i problemi con cui ci si confronta entro quest'area di lavoro sono molteplici. Parliamo di diverse situazioni che vanno dall'evasione scolastica fino a circostanze che vedono il minore vittima di bullismo, violenza domestica, violenza assistita, separazioni conflittuali, abuso e maltrattamento, come anche di affido e adozione e di minori stranieri non accompagnati. In tutte queste situazioni, il mandato del tribunale per i minorenni, entro l'area della volontaria giurisdizione, è di tutelare il minore mettendo in campo le risorse che, di volta in volta, risultano essere più utili in base alla situazione contestuale.

Oltre a partecipare alle camere di consiglio – sede in cui si giunge, con l'emanazione del decreto, a una decisione condivisa sulle singole situazioni in carico (funzione collegiale) – il giudice onorario minorile conduce in autonomia l'attività istruttoria (funzione monocratica); si tratta di una fase preparatoria di acquisizione delle informazioni utili alla comprensione e gestione del caso.

---

<sup>5</sup> Ciò significa che un provvedimento, una volta che sia stato esperito tutto l'iter processuale previsto dall'ordinamento, diviene stabile in modo da porsi da quel momento in poi come fonte della normativa che disciplina il rapporto controverso. Una sentenza emessa al termine dell'iter processuale non può essere cambiata, rimane tale e disciplina una volta per tutte il contenzioso.

Nella prassi accade che sulla base di una segnalazione che può pervenire da diversi soggetti (scuola, servizi sociali, forze dell'ordine, privati cittadini che riscontrino una situazione di pericolo per un minore<sup>6</sup>) la procura minorile avvia un'indagine in cui raccoglie delle prime informazioni sulla situazione (spesso anche tramite i servizi sociali territoriali) e valuta se sussistono i termini legali per l'apertura di un fascicolo. In tal caso il pubblico ministero (p.m.) informa il tribunale per i minorenni, fornendo gli elementi raccolti. A questo punto il tribunale apre un fascicolo a nome del minore in oggetto, che contiene tutti gli elementi raccolti in via preliminare dal p.m. (verbali di denunce, relazioni dei servizi sociali, richiesta di provvedimento del p.m.). Prima che il fascicolo giunga in camera di consiglio per l'emanazione di un decreto, è prevista una fase istruttoria solitamente delegata in toto al giudice onorario minorile. Il giudice onorario raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie al fine di giungere a un parere sulla situazione; in questa fase il giudice onorario può incontrare tutte le parti coinvolte, come i genitori, il minore, altri familiari, i servizi territoriali, etc.

Al termine dei colloqui redigo una relazione in cui costruisco il caso e avanzo una proposta d'intervento; tale proposta viene rimandata di nuovo al p.m. che esporrà un parere sul caso. A questo punto il fascicolo ritorna in tribunale e si arriva così in camera di consiglio in cui si prenderà un provvedimento, con l'emanazione di un decreto.

L'attività istruttoria è, dunque, la fase del procedimento giurisdizionale in cui l'autorità giudiziaria raccoglie tutti gli elementi necessari per la successiva fase del giudizio: qui, entro la cultura giudiziaria, si individua la realtà dei fatti, svolgendo indagini e acquisendo prove. Il cuore della fase istruttoria è rappresentato dalle cosiddette audizioni, cioè i colloqui che il giudice onorario decide di condurre con i diversi attori in campo, convocandoli in udienza presso il tribunale, al termine dei quali redige una relazione in cui sintetizza la situazione ed esprime un parere e una proposta d'intervento.

Se ci emancipiamo dall'ottica secondo la quale esistono dei fatti da scoprire e che questi possono essere raccolti e rilevati, tramite l'ascolto delle persone coinvolte, non curandosi del rapporto tra l'ascoltatore e l'ascoltato, è facile intuire che non si tratta solo di ascoltare e riportare quanto detto dalle persone convocate, ma di decidere innanzitutto chi convocare, quali domande porre, quali aree indagare. Si tratta di cogliere gli aspetti centrali del qui ed ora del colloquio con le persone coinvolte, che ci informano degli elementi salienti nel lì e allora della situazione problematica che ha motivato l'attivazione del tribunale, per dar senso al fallimento collusivo nel contesto di convivenza del minore, che lo ha portato in tribunale.

Si tratta, in altri termini, di leggere un processo di relazione e di trovare una modalità sensata di mettere assieme i tasselli di un puzzle rappresentati dalle informazioni costruite, considerando, tra queste informazioni, anche il processo stesso di raccolta; allo stesso tempo si tratta di coinvolgere in questo processo le persone implicate nella situazione, ponendo attenzione alle relazioni quali oggetto d'intervento, al fine di trasformare il successivo decreto del tribunale da una prescrizione impositiva che viene dall'alto e condiziona in maniera obbligatoria la vita delle persone, a opportunità, condivisa con le persone stesse, di attivare risorse per gestire una situazione che è sfuggita di mano.

Il termine *istruire* (dal latino *in-struere*) vale per costruire, comporre, apparecchiare<sup>7</sup>. Se si accetta l'impossibilità di trasporre fedelmente in un verbale la globalità di ciò che accade nell'incontro tra il giudice e un genitore, un bambino, un nonno, un assistente sociale, allora si può tenere in considerazione, consapevolmente, il contesto del lavoro, che contribuisce fortemente a orientare il racconto che le persone fanno del problema, cioè la relazione tra i convocati e il giudice, comprese le simbolizzazioni emozionali che orientano tale relazione e che, se pensate, possono darle senso.

Entro i termini di legge<sup>8</sup>, la realtà giuridica viene costruita e non rilevata, non diversamente dalla realtà clinica che lo psicoanalista è chiamato a costruire (Freud, 1937/2005). Nella costruzione della realtà giuridica possono

---

<sup>6</sup> Oltre alla segnalazione effettuata da un servizio territoriale, chiunque venga a conoscenza di una situazione di potenziale pregiudizio per un minore, può contattare il tribunale per i minorenni, richiedere un incontro con un giudice e recarsi presso il tribunale stesso. Entro tale audizione, c.d. "primo ascolto", ogni persona può porre all'attenzione dell'autorità giudiziaria un evento di cui è venuto a conoscenza. Il verbale di tale colloquio, stilato da un giudice onorario, viene poi trasmesso alla Procura della Repubblica. Questa valuterà, solitamente mediante ulteriori indagini, la presenza dei termini legali per l'apertura di un fascicolo presso il tribunale.

<sup>7</sup> Per l'etimologia delle parole si fa riferimento al dizionario etimologico online [www.etimo.it](http://www.etimo.it).

<sup>8</sup> Rispettando cioè i limiti legali entro i quali devono essere svolti i colloqui condotti dai magistrati entro il tribunale. A titolo di esempio, nel 2003, il Csm sottolinea che è da escludere che il componente privato possa condurre l'espletamento dei mezzi di prova (in specie l'audizione) secondo tecniche di comunicazione proprie delle scienze psicologiche e sociali

rientrare diversi elementi: il racconto che le persone fanno del problema, ma anche un pensiero del giudice sul proprio ruolo, sulle simbolizzazioni dell'autorità giudiziaria nel rapporto con le persone convocate, dunque sulla funzione che può attivare negli specifici casi.

Questi elementi, organizzati dal giudice onorario in una relazione che andrà prima inviata alla Procura della Repubblica per raccogliere il parere del p.m., contribuiranno poi alla definizione del provvedimento da parte del tribunale. Nella redazione della relazione si apre la possibilità, per il giudice onorario psicologo, di attivare una funzione resocontante, intendendo il resoconto come metodo psicologico-clinico attraverso il quale è possibile reintegrare gli elementi di soggettività presenti entro le relazioni coinvolte nella situazione al fine di prospettare un intervento coerente con tale soggettività (Carli, 2007; Carli & Paniccchia, 2005). Resocontare offre al giudice onorario la possibilità di distinguere e mettere in relazione fatti e vissuti, attraverso categorie di pensiero che aiutino a leggere il contesto problematico giunto all'attenzione del tribunale e a organizzare un intervento. Intervento che, entro la fase istruttoria, non riguarda l'emanazione del decreto, ma consiste nel resoconto stesso, che aiuterà la camera di consiglio a formulare il decreto.

Entro il contesto in cui lavoro, per accompagnare tali resoconti, ho aperto uno spazio di confronto e di pensiero con il giudice togato di riferimento del mio team di lavoro<sup>9</sup>. Tale spazio diviene un momento importante sia per discutere le ipotesi elaborate sui singoli casi, sia per mantenere la relazione con il giudice togato costruendo, entro tale relazione, una cultura dell'intervento attenta ai criteri di lettura della soggettività entro le relazioni.

### *La ragazza che non digeriva: Un caso di evasione scolastica<sup>10</sup>*

Siamo all'inizio del mio mandato come magistrato minorile e questo è uno dei primi casi su cui ho piena delega istruttoria. Apro il fascicolo affidatomi e inizio a capire di cosa si tratta.

Il fascicolo viene aperto su segnalazione di un istituto superiore della città che, come da obbligo di legge, segnala alla procura minorile Maria, di 15 anni, per l'elevato numero di assenze fatte registrare a scuola durante la seconda metà dell'anno scolastico precedente. Siamo all'inizio dell'anno successivo e pare che la frequenza scolastica di Maria si ancora molto altalenante.

Inizio a esplorare le risultanze delle prime indagini della procura, ripartendo dalle informazioni raccolte dal p.m. Dall'inchiesta socio-familiare condotta dai servizi sociali su mandato della procura minorile, emerge che Maria vive con sua madre, operatrice sociosanitaria, e i suoi due fratelli. I genitori sono separati da circa cinque anni e Maria sembra aver mantenuto dei rapporti regolari con il padre, che vive in un altro comune della medesima provincia. Dall'inchiesta risulta inoltre che la madre di Maria ha giustificato la mole di assenze registrate dalla figlia adducendole a problemi sanitari di tipo gastroenterico che, a seguito di un ricovero, sembrerebbe aver risolto. Sempre la madre riporta poi che Maria trova ancora difficoltà ad alzarsi presto la mattina per recarsi a scuola e aggiunge che circa una settimana prima sarebbe stata sospesa dalle lezioni per un comportamento poco educato nei confronti di una insegnante.

Noto che nell'inchiesta socio familiare i servizi sociali hanno incontrato solo Teresa, la madre di Maria, dal cui colloquio sarebbero emerse tutte le informazioni raccolte. A fronte di tale indagine la procura, sulla base dell'aver rilevato e assunto, dalla relazione dei servizi sociali, che "Maria evidenzia un malessere di natura psicologica nei confronti dell'ambiente scolastico", chiede l'affidamento della minore ai servizi sociali, affinché questi possano supportarla nel percorso scolastico.

Cosa fare? Cerco delle tracce nell'angoscia che provo. Dagli atti in mio possesso non vedo Maria, mi sembra sfuggire. Teresa sembra parlare per tutti e allo stesso tempo non esserci neanche lei. Provo a mettere insieme dei frammenti, ma come? Dall'esame degli atti noto una corrispondenza di date rispetto a due eventi: le assenze

---

che contengono un rischio di manipolazione del soggetto o dedurre dal linguaggio non verbale o da altri elementi conseguenze non documentabili e quindi non utilizzabili ai fini della decisione.

<sup>9</sup> Nel tribunale per i minorenni in cui lavoro, l'organizzazione interna prevede la suddivisione in team, composti ognuno da un giudice togato e quattro giudici onorari; ogni team ha un cancelliere di riferimento.

<sup>10</sup> Il termine "evasione scolastica", come anche "disagio familiare", "bullismo", "violenza assistita" etc. sono le categorie utilizzate dal tribunale per i minorenni per definire aree utili a classificare i diversi fascicoli inerenti ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

di Maria a scuola e i suoi problemi gastrointestinali. Se non li pongo in un rapporto scontatamente causale, mi chiedo che senso abbiano questi eventi. Con queste tracce decido di convocare Teresa e Maria.

Fin dall'inizio dell'audizione Teresa occupa la scena, giustificandosi: "Maria ha fatto molte assenze a scuola per motivi di salute. È stata male a livello gastrico. Ho portato la documentazione medica giustificativa che ho sempre a disposizione. Accusava mal di testa e vomito. L'ho portata in ospedale per fare degli esami, ma non risultava niente. Sempre in ospedale ha fatto una visita dalla psicologa che le ha detto che era molto ansiosa. Poi gli esami hanno giustificato il malessere per il fatto che andava poco in bagno, non riusciva a digerire. In seguito, ha preso delle gocce per stare più tranquilla e una terapia data dal gastroenterologo. Poi accusava dei dolori alla spalla per cui ha preso anche dei medicinali. Il dolore alla spalla derivava da una caduta da cavallo di qualche anno prima per cui accusa ancora dolore. In seguito a queste terapie la situazione è migliorata, ma oggi Maria ancora fa fatica ad alzarsi la mattina; infatti, io ho spostato tutti i miei turni di lavoro nel pomeriggio per poter stare la mattina a casa e svegliarla".

Entro in rapporto con Maria, che non riesce a dire altro che fa fatica ad alzarsi presto la mattina per andare a scuola e che le sta antipatica la professoressa di inglese. Provo a seguire la traccia di quella corrispondenza di date: cosa succedeva in quel periodo? Viene fuori che, oltre alle assenze scolastiche e al ricovero, in quel periodo in famiglia si trattava con la malattia (neoplasia), esitata con un doloroso lutto, del figlio del fratello di Teresa, cugino e coetaneo di Maria, a cui lei era molto legata. Andando avanti ricostruiamo poi che questo era solo uno di una serie di lutti avvenuti in famiglia. Maria rievoca quei momenti con difficoltà. Ad oggi la famiglia affronta l'ennesima malattia, con prognosi infausta, della zia di Maria, anch'essa figura molto significativa in famiglia. Mi faccio l'idea che possa essere difficile digerire queste vicende, così come può essere difficile andare a scuola e lasciare una situazione casalinga che, per esperienza, non ci assicura la presenza di tutti al nostro ritorno. Non posso sapere se sia "veramente" così, non penso a ricostruire fatti, ma costruire e condividere questa ipotesi aiuta me, Teresa e Maria a dare senso all'angoscia, a contenerla. Dando senso ai problemi che vivono Teresa e Maria, occupandomi della loro soggettività, comunico che non sono in cerca di un colpevole, ma che voglio aiutarle a conoscere le difficoltà che vivono. Chiedo a Maria se trova utile uno spazio in cui parlare di queste cose con uno psicologo, per poterle digerire meglio. Maria mi dice di sì, vuole andare dalla psicologa. Penso poi a Teresa, credo che il suo ingombrare la scena, possa essere il segno di una richiesta. Immagino che il problema non sia di Maria, ma dei rapporti familiari, che sostituiscono il controllo al dare senso ai lutti.

Al termine dell'istruttoria scrivo una relazione in cui ricolloco il problema sotteso all'evasione scolastica di Maria dalla scuola alla famiglia, diversamente dalla richiesta del p.m., e propongo uno spazio psicologico a Maria. Allargo inoltre questa possibilità anche a Teresa, o meglio, ai genitori di Maria, lasciando aperta questa possibilità e demandandone la gestione ai servizi psicologici incaricati. Solitamente tendo a inquadrare un problema e su quello a coinvolgere i servizi territoriali, lasciando loro la competenza di decidere come lavorare, sulla base di una domanda costruita con i diretti interessati in sede di istruttoria; contrariamente ad alcuni giudici che prescrivono terapie, arrivando perfino a prescrivere ai servizi la tecnica d'intervento. Il decreto emesso dalla camera di consiglio segue le linee tracciate nella mia relazione. Maria continua a tutt'oggi a incontrare la psicologa con cui ha iniziato a lavorare, non mancando più così spesso da scuola. Inoltre, a seguito dell'attività di monitoraggio<sup>11</sup>, vengo a conoscenza che i servizi psicologici territoriali hanno deciso di convocare i genitori di Maria e che dall'incontro di questi con i servizi, sono emerse delle conflittualità genitoriali, di cui ci si sta occupando entro un consultorio familiare del territorio.

### ***La funzione psicoanalitica del giudice onorario entro il tribunale per i minorenni***

Si può pensare, in definitiva, che la funzione del tribunale per i minorenni sia quella di attivare risorse entro il sistema di convivenza in cui interviene, a fronte dei fallimenti collusivi che lo mettono in crisi. Entro tale

---

<sup>11</sup> A seguito dell'emanazione di un decreto il tribunale monitora periodicamente la situazione, mediante la richiesta di aggiornamenti scritti ai servizi territoriali affidatari e/o attraverso nuove convocazioni del giudice delle parti interessate: minore, genitori, operatori dei servizi. Proprio questa continua attività di monitoraggio consente di mantenere un rapporto con le persone coinvolte nei procedimenti. Nello specifico ha l'obiettivo di mettere a verifica i decreti emessi e modificarli, emettendone di nuovi, al mutare della situazione oggetto di monitoraggio, compresa l'archiviazione del fascicolo in carico al minore, non appena risulta possibile.

cornice il ruolo del giudice onorario minorile può essere inteso quale funzione di integrazione della soggettività in un contesto in cui domina una cultura individualista, prescrittiva e basata sui fatti, ponendo a oggetto d'intervento le relazioni e scorgendone aree di sviluppo, al fine di contenere la violenza che si concretizza entro tale cultura. Pensare il ruolo di giudice quale limite capace di farsi risorsa è l'alternativa alla prescrizione dispotica che rischia di perpetuare la violenza che vorrebbe limitare. La resocontazione, quale metodo psicologico-clinico, diviene allora uno strumento importante al fine di reintegrare gli elementi di soggettività presenti entro le relazioni coinvolte nella situazione al fine di prospettare un intervento coerente con tale soggettività (Carli, 2007; Carli & Paniccia, 2005). È attraverso la resocontazione che è possibile distinguere e mettere in rapporto fatti e vissuti, entro un contesto che lavora sui fatti e considera i vissuti delle reazioni ai fatti stessi.

Il minore giunge in tribunale in base a dei comportamenti che deviano rispetto alla cultura della società di appartenenza. Tali comportamenti possono essere agiti tanto dal minore (pensiamo ad esempio all'evasione scolastica, per rimanere nell'area della volontaria giurisdizione, senza entrare nel merito dei reati penalmente perseguibili commessi ad opera di minorenni) quanto dagli adulti attorno ad esso (pensiamo ad esempio alla violenza agita in famiglia ad opera dei genitori). Tali comportamenti possono essere intesi quale esito di un fallimento collusivo mai pensato entro il sistema di convivenza del minore.

In tal senso, l'obiettivo del giudice onorario può essere quello di attivare la possibilità di dare senso al comportamento entro la trama dei vissuti che lo motivano, reintegrando la soggettività all'interno della narrazione che il tribunale fa della situazione in carico e ponendo i vissuti quale base informativa capace di orientare la comprensione del problema e, in base a questa, l'assunzione di un provvedimento attraverso l'emanazione del decreto. In altri termini è possibile pensare che "i fatti" che portano un minore e la sua famiglia in tribunale, siano l'esito della simbolizzazione emozionale della realtà contestuale del minore che, entrando in crisi, produce agiti che incontrano il limite rappresentato dalla legge. In questo senso, la simbolizzazione del tribunale per i minorenni intesa quale limite, può rappresentare una risorsa per i contesti di convivenza in crisi.

### *Una conditio sine qua non: La rinuncia al potere*

Penso che la possibilità per uno psicologo di intervenire competently entro il ruolo di giudice onorario nel tribunale per i minorenni significhi, più in generale, pensare possibile che l'intervento psicologico clinico a orientamento psicoanalitico possa intervenire entro i più differenti contesti, mantenendo la sua specificità (Carli & Paniccia, 2016; Di Ninni et al., 2014). Questa possibilità, prima ancora che riguardare specifici orientamenti teorici e metodologici, mi sembra abbia a che fare con la simbolizzazione affettiva che il professionista fa del ruolo e del contesto entro cui interviene.

Collocandoci entro una diffusa cultura che attraversa il mondo dei tribunali, e non solo, possiamo dire che il ruolo di giudice è simbolizzato come un ruolo di potere. Se tale potere non viene pensato, è molto probabile che venga agito entro l'azione professionale in modi violenti. Mi riferisco a quel potere senza competenza che si fonda sull'incutere paura all'altro e sul piacere che la paura evocata nell'altro consente di provare (Carli & Paniccia, 2012). Si tratta del potere basato sul ruolo, che organizza l'illusione del possesso (Carli & Paniccia, 2002), entro l'asimmetria emozionale alto-basso ascritta alla relazione tra il giudice e chi ad esso si rivolge; simbolizzazione emozionale della relazione, questa, senza prodotto.

Il ruolo, se agito, impedisce la conoscenza della realtà relazionale che, entrata in crisi, finisce per giungere in rapporto con il tribunale. In questo caso, il potere senza competenza ostacola la possibilità di cogliere la verità entro quella specifica realtà relazionale, finendo per sostituirsi a essa in maniera impositiva e prescrittiva, trasformando la risorsa che la funzione di limite del tribunale può significare in una barriera punitiva, senza possibilità di sviluppo. In questo modo, il potere incompetente (Carli, 2012), cioè il potere sterile, annichilente, privo di finalità sociali, finisce per relegare l'azione del giudice ad attività tesa a preservare prestigio e potere del proprio gruppo sociale.

Un presupposto fondamentale affinché si possa spendere la competenza psicologico-clinica e psicoanalitica entro lo specifico ruolo del giudice onorario minorile è la rinuncia al potere incompetente, per accedere al potere competente, conferito dal ruolo, che consente di proporsi quale risorsa entro i sistemi sociali.

Oltre al potere poi, c'è il prestigio, che attiene al ruolo di giudice. Prestigio che può evocare, in alcuni, una certa desiderabilità; prestigio che è possibile considerare in rapporto al potere incompetente, nella sua illusione

di possesso, laddove l'impotenza dell'altro nei confronti di un ruolo prestigioso sembra consentire fantasie di onnipotenza in chi si identifica in quel ruolo, l'impotenza evocata nell'altro viene utilizzata quale occasione di possesso senza condizione (Carli & Paniccchia, 2012).

Il prestigio rappresenta, spesso, un'illusione con la quale si cerca di colmare il vuoto di senso della propria azione professionale, nel tentativo di negare quell'impotenza alla base del potere incompetente agito. Etimologicamente, infatti, la parola prestigio deriva dal latino *praestigia*, che vale per illusione prodotta con destrezza di mano e quindi impostura, fallacia, inganno. Ciò che si inganna principalmente, è sé stessi.

All'inizio del mio lavoro come giudice onorario pensavo impossibile svolgere un'azione competente entro un ruolo collusivamente simbolizzato come prestigioso. Consideravo il prestigio definitivamente nemico della competenza e incompatibile con essa. Per accorgermi successivamente che il prestigio non è un fatto, ma un vissuto, e come tale può essere pensato, anche quando si viene chiamati "Vostro Onore".

Un giorno, durante un'udienza, un avvocato esagera e si rivolge a me con "Vostra Grazia". L'esagerazione è nel mio vissuto, mi chiedo cioè, con un certo sgomento, con chi creda di parlare quell'avvocato, cosa stia dicendo. Mi sento provocato.

In linea generale, quel "Vostra Grazia", ci dice molto di un lessico giudiziario che svolge una specifica funzione. Abbiamo ipotizzato che, finire in un tribunale, quale che ne sia il motivo, rappresenta l'esito di un fallimento collusivo delle regole di convivenza entro il contesto relazionale di cui partecipa il minore. Le dinamiche violente in cui si avvita il fallimento collusivo non pensato vengono riproposte nella relazione con il tribunale. Un certo lessico e una certa ritualità propria dei tribunali, volta a sottolineare il potere della legge, sembra svolgere una funzione regolatoria laddove non sono accessibili altre regole del gioco capaci di orientare la relazione. Nel caso in questione vi era una violenta conflittualità agita tra due genitori che utilizzavano il figlio quale oggetto da possedere, l'uno a scapito dell'altra. Il padre voleva il figlio con sé, sottraendolo alla ex moglie, madre del bambino. Mi sento chiamato a scegliere se dare ragione all'uno o all'altro; penso che anche il bambino possa sentirsi così, diviso, chiamato a una scelta impossibile. Concentro allora l'attenzione sul conflitto agito, che simbolizza il bambino quale oggetto da possedere: il problema sembra essere proprio questo e le diverse tesi portate a supporto della propria ragione non sembrano altro che ulteriori testimonianze del conflitto in atto, presumibilmente deleterio per il figlio<sup>12</sup>. Proprio dopo aver proposto questo cambio di focus, cioè quando propongo di occuparci assieme della gestione del conflitto quale problema, piuttosto che risolverlo a favore dell'una o dell'altra parte, rimettendo al centro del discorso il minore, arriva quel "Vostra Grazia" da parte dell'avvocato; se da una parte mi sono sentito provocato a partecipare al conflitto in atto con il mio potere di decidere se dare ragione alla madre o al padre, dall'altra mi è sembrato anche che si chiedesse aiuto, avendo riconosciuto che il problema fosse proprio il conflitto.

Comprendere che il prestigio è un vissuto, pensarlo, assumerlo a significante di specifiche simbolizzazioni emozionali, può essere utile a capire entro quali relazioni ci si trova ed essere pronti a intervenire coerentemente a esse. D'altra parte, c'è un altro significato etimologico della parola prestigio, derivante dal latino *praest-o* che ha il senso di pronto e *igere*, per *agere*, cioè fare, quindi fare presto o alla lettera, gioco di destrezza.

### *La sostituzione della realtà esterna con la realtà psichica: Un caso di disagio familiare*

Giorgia, di tre anni, e Marco, di un anno, giungono all'attenzione del tribunale a seguito di una segnalazione fatta alla procura minorile dal servizio sociale ospedaliero del policlinico cittadino. Nella segnalazione, l'assistente sociale dell'ospedale riporta che il giorno stesso della nascita del piccolo Marco, Luigi, ex compagno di Rosanna, madre dei minori, entrando nel reparto di ostetricia contro la volontà di Rosanna, "ha inveito contro di lei e la sua famiglia di origine, con frasi ingiuriose e minacce". Per portare l'assistente sociale dell'ospedale a fare una segnalazione, immagino che Luigi abbia combinato un bel trambusto. Nella medesima relazione di segnalazione, a seguito di un colloquio avuto con Rosanna, l'assistente sociale dell'ospedale riporta alcune dichiarazioni di quest'ultima. Rosanna racconta che "la relazione con Luigi, con cui ha convissuto per circa tre anni, è stata caratterizzata da continue violenze fisiche e psicologiche a suo danno,

---

<sup>12</sup> Il tribunale per i minorenni, a differenza del tribunale ordinario, non ha competenza in materia di affido genitoriale in caso di divorzio, può intervenire solo a tutela del minore, ad esempio dalla violenza agita tra i genitori presi entro un conflitto violento.

anche quando era incinta e che solo nell'ultimo periodo di gravidanza ha trovato la forza di interrompere il rapporto con lui, andando via di casa. Luigi, peraltro, ha continuamente messo in dubbio di essere il padre dei piccoli". Aggiunge inoltre che Rosanna ha deciso di procedere da sola al riconoscimento del piccolo (infatti, mentre Giorgia ha il cognome del padre, Marco ha quello della madre). L'assistente sociale ci informa inoltre che a seguito delle imminenti dimissioni dall'ospedale, Rosanna e il piccolo Marco saranno accolti, insieme alla primogenita, presso i nonni materni.

A seguito dell'indagine sociale svolta su richiesta della procura, il servizio sociale territoriale trasmette una lunga relazione, dalla quale emergono altre informazioni sulla situazione. Durante il colloquio con Rosanna, questa racconta che, dopo tre anni di convivenza con Luigi, ha deciso di separarsene perché stanca di subire continue violenze fisiche e maltrattamenti da parte del suo compagno, oltre che per tutelare i suoi figli, soprattutto Giorgia, che ha spesso assistito alle violenze che avvenivano nella loro casa. Descrive inoltre Luigi come un uomo ossessivamente geloso. Racconta infatti che quando è nato Marco, l'uomo ha raggiunto Rosanna in ospedale e, dopo aver visto il neonato, ha preteso di vedere il suo cellulare per controllare i messaggi; dopo che Rosanna si è rifiutata di acconsentire alle richieste dell'uomo, hanno cominciato a litigare, tanto da far intervenire gli ausiliari presenti nel reparto neonatale, che hanno accompagnato fuori dalla struttura il papà.

Nel colloquio dei servizi sociali territoriali con Luigi, quest'ultimo racconta di come le liti tra i due siano iniziate qualche mese prima, da quando ha scoperto delle conversazioni compromettenti tra Rosanna e alcuni uomini sconosciuti, tramite il cellulare. Proprio sulla base di tali scoperte Luigi non ha riconosciuto la paternità del piccolo Marco.

Nella medesima relazione emerge che entrambi i genitori dicono che ciò che ha determinato la loro divisione è stata una violenta lite durante la quale si sono picchiati a vicenda.

Il servizio sociale territoriale riporta inoltre la pregressa storia di Luigi, di cui era già a conoscenza. Luigi ha perso i suoi genitori naturali in modo brutale: esponenti di un gruppo malavitoso affiliato a una nota organizzazione criminale di stampo mafioso, vengono uccisi in un agguato a fuoco. In seguito è stato adottato, con le due sorelle, da una famiglia che si è poi rivelata problematica. La madre adottiva soffriva di gravi problemi psichiatrici, mentre il padre era alcolista: i maltrattamenti subiti erano all'ordine del giorno. I bambini sono stati poi inseriti in una casa-famiglia, in cui sono rimasti fino alla maggiore età. A detta di Luigi, la condizione familiare adottiva lo avrebbe destabilizzato al punto da fargli ripercorrere le orme della famiglia di origine. Ha infatti intrapreso strade fuori dalla legalità: circa dieci anni fa è stato arrestato in un blitz per spaccio di sostanze stupefacenti, scontando una pena detentiva tra carcere e domiciliari. Ora fa il cuoco in due diversi ristoranti della città.

Negli atti della procura è presente, inoltre, una successiva e più recente relazione dei servizi sociali territoriali, che spiega come i due si siano riorganizzati a seguito della separazione: Rosanna vive con i suoi genitori in un vicino paese e Luigi vede regolarmente la figlia Giorgia. Entrambe descrivono l'attuale situazione come "tranquilla".

Diverse le ipotesi e le fantasie che mi vengono in mente. Mi limito a cogliere che nelle relazioni si susseguono fatti, su cui si può solo confliggere. Inizio ad incontrare i protagonisti.

Convoco per prima Rosanna che, oltre a ribadire quanto riportato dai servizi, si dice rammaricata perché ora, nonostante la situazione si sia tranquillizzata, Luigi non considera molto il piccolo Marco, ma solo Giorgia. Si sente meglio ora che può contare sul supporto dei suoi genitori e sta iniziando a ricostruirsi una vita. Vorrebbe essere aiutata in questo. Le propongo uno spazio presso un consultorio, lei lo considera utile: "sia per me come persona, dopo le esperienze che ho passato, sia per i miei figli", dice.

A questo punto mi è più chiaro il motivo per cui il p.m. non ha fatto pressioni per provvedimenti più incisivi e immediati: nei termini di legge, nonostante l'ipotesi della violenza assistita, quale reato perseguibile d'ufficio, ad oggi la situazione dei minori appare più tutelata: i genitori si sono definitivamente separati, i bambini vivono in un altro paese, con il supporto dei nonni, non ci sono più stati episodi violenti nell'ultimo anno. D'altra parte, decide comunque di aprire un fascicolo a tutela dei minori. Seppure la situazione venga definita tranquilla, il p.m. non sembra dormire sonni tranquilli.

Convoco Luigi che ripetutamente non si presenta. Mi trovo quindi costretto a predisporre una convocazione coatta<sup>13</sup>, cosa che non mi era mai capitata prima. Il giorno in cui aspetto l'arrivo di Luigi mi reco in tribunale

---

<sup>13</sup> Le convocazioni per le audizioni in tribunale vengono fatte dal giudice che sta conducendo l'istruttoria su quel singolo caso. Dopo che, a fronte di tre convocazioni, che avvengono con notifica effettuata dalla polizia locale, il convocato non

di buon mattino; ho prenotato l'aula dibattimentale<sup>14</sup>. Mi accorgo solo quella mattina che la decisione di svolgere l'audizione nell'aula dibattimenti possa essere stato un agito, che mi fa pensare a una mia esigenza di dovermi attrezzare, per avere a che fare con qualcuno di pericoloso. Forse per incutere timore e per reificare un limite nei banchi in legno massiccio, nella sbarra, nell'enorme targa con incisioni laccate oro che recita "la legge è uguale per tutti". Ipotizzo che a volte, rispetto a certe persone avvezze alla violenza, proporsi entro una funzione limitante può essere utile a consentire un rapporto. Penso poi che, in realtà, quello ad avere paura ero io. Una paura fondata sulle mie fantasie, o meglio, sulla costruzione simbolica di una realtà fantasmatica che avevo edificato a partire da quanto letto negli atti. Attendo in aula, si affaccia un carabiniere, faccio entrare. Il carabiniere accompagna Luigi fino alla sedia di fronte a me, si sposta di lato, batte il tacco in segno di saluto e rimane lì, fermo. Mi accorgo solo in quel momento di avere davanti un gigante, un agglomerato di muscoli con tatuaggi sul viso, un uomo dal volto accigliato che mi guarda in cagnesco, o almeno è così che lo vedo. Penso a quanto sia difficile costruire un rapporto in cui ci possa capire qualcosa, con quelle premesse. Aspetto che il carabiniere esca, ma non lo fa. Invito il carabiniere ad andare via; non mi pareva possibile svolgere un colloquio in presenza di un carabiniere in uniforme, avrei fatto fatica ad instaurare un rapporto di qualche utilità con Luigi. Invito il carabiniere ad andare, ma è reticente: "è proprio sicuro dottore? Posso andare?" Alla fine, dopo un po' d'insistenza, va via, mentre mi accorgo che mandare via così un carabiniere, a seguito di una convocazione coatta, in quel momento, non stava rappresentando un invito, rivolto a Luigi, a deporre le armi, ma era quasi un ostentare sicurezza, come a dire che non mi serve la presenza del carabiniere, che non temo nulla. Ancora la paura. Questo, mentre mi cade lo sguardo sul fascicolo posto sulla scrivania e, guardando l'intestazione, ricordo di trovarmi in un tribunale per i minorenni. Guardo Luigi, che non sorride affatto. Apro con una battuta: "ma le pare che abbia dovuto farla accompagnare dai carabinieri? Non poteva venire da solo? Non è mica un bambino lei?".

Lo sguardo arcigno tiene, poi, dopo qualche silenzio, Luigi scoppia in un pianto incontenibile, copioso, irrefrenabile. Rimango sbalordito, sgrano gli occhi. Cosa stava accadendo? Poco dopo Luigi si riprende e inizia a parlarmi: "no dottore, è che io avevo paura di venire, perché quando ero piccolo ci sono già stato in tribunale e ora di nuovo. Non voglio che i miei figli passino quello che ho passato io". Realizzo cosa stia accadendo e dico: "non vuole? Stavolta lei è il padre e può cambiare le cose. Che ne dice?". Inizia così un lungo colloquio con Luigi. Luigi ha paura: paura di fare il padre, paura di essere il padre di un bambino che pure riconosce come suo, paura di diventare come suo padre, o come il suo padre adottivo; paure esistenti a fronte della sua simbolizzazione emozionale di questi ruoli. Luigi è disposto a pensare questi aspetti, ci vuole provare. Ad oggi, Rosanna e Luigi, stanno lavorando da qualche mese presso un consultorio familiare. Io rimango nell'attesa del prossimo monitoraggio per sapere come stia andando.

Qui il prodotto dell'intervento è il passaggio da una posizione di potere che può agire una prescrizione impositiva, perpetuando le dimensioni di violenza in atto, all'attivazione della possibilità cogliere i vissuti in gioco, per orientarsi verso la condivisione di obiettivi perseguibili e la costruzione di una domanda di aiuto.

### *Funzioni e obiettivi entro il tribunale per i minorenni*

Abbiamo detto che quello giuridico è un contesto attraversato in larga parte da una cultura individualista, prescrittiva e che opera sui fatti. Ci si può chiedere, dunque, come una psicologia che si fonda sulla relazione, sulla soggettività che la costruisce, può svolgere una funzione utile per un contesto così caratterizzato, entro la quale il giudice è chiamato a individuare la realtà dei fatti, svolgendo indagini e acquisendo prove e informazioni oggettive utili ai fini del giudizio. In tale cultura la richiesta del contesto giuridico alla psicologia, così come alla pedagogia e alla sociologia è infatti un aiuto a produrre prove valide per motivare questo o quel provvedimento a favore del minore.

---

si presenta, il magistrato è tenuto a predisporre una convocazione coatta, cioè a far accompagnare il convocato in tribunale dai Carabinieri, che si recano al suo domicilio con pattuglia d'ordinanza e lo scortano fin davanti al giudice.

<sup>14</sup> Nel tribunale in cui opero ogni giudice ha la sua stanza, in cui svolge tutte le attività istruttorie, comprese le audizioni. A seguito dell'avvento della pandemia da covid-19, tra le varie misure di prevenzione adottate, è stata prevista la possibilità di utilizzare le altre aule del tribunale, molto più ampie, in modo da avere più spazio per garantire le distanze di prevenzione. L'aula dibattimentale è l'aula in cui, solitamente, si svolgono i procedimenti penali, quindi, in tutto adibita a quest'uso.

Per certi versi tale richiesta può essere soddisfatta attraverso una certa psicologia positivista che opera in rapporto al contesto giudiziario: vale cioè per i consulenti tecnici, CTU, CTP, periti e dovrebbe valere anche per il giudice onorario minorile (Serra, 2013).

Ora, proprio in questo senso, il tribunale per i minorenni pone una chiara discontinuità con la cultura giudiziaria dominante: seppure i giudici onorari volessero integralmente poggiare le basi del proprio operato su tali premesse epistemiche, nascerebbe subito un problema, proprio in rapporto alle regole che quella stessa cultura giudiziaria impone. Nel 2003 il Csm esplicita chiaramente alcuni criteri che chiariscono che il giudice onorario delegato allo svolgimento delle audizioni, nel condurre il colloquio, non può attivare tecniche specialistiche di alcun tipo e, in particolare, quelle tipicamente utilizzate dal consulente tecnico. Vanno evitate, ad esempio, domande che presuppongono, sia per essere formulate sia per l'interpretazione delle risposte, conoscenze specialistiche, interventi diretti sul minore o sui familiari che possano configurarsi come psicopedagogici, psicoterapici, di counselling, etc. (Serra, 2013). Questa limitazione riguarda, evidentemente, le tecniche psicologiche che poggiano sulla psicologia positivista, non metodologie o posizionamenti paradigmatici entro cui organizzare la propria azione professionale.

Riconsiderando il mandato possiamo valorizzare quella cultura del tribunale minorile che chiede ai giudici onorari un aiuto nel dare senso alle vicende dei minori e delle loro famiglie: un senso che concerne la possibilità di integrare il vissuto di questi ultimi nella comprensione degli eventi e che sia capace di orientare le decisioni. Non si tratta, dunque, di fornire fatti oggettivi, elementi probanti ottenuti mediante tecniche specifiche che portano a ottenere dati inconfutabili, su cui basare il processo decisionale. Si tratta forse di pensare il mandato istituzionale sulla base del quale i giudici, togati e onorari, sono chiamati a intervenire, entro una convergenza di finalità capaci di orientarne congiuntamente l'operato.

Ricordiamo che nella giurisdizione minorile il rapporto tra giudici e specialisti è diverso dal rapporto tra giudici e specialisti nella giurisdizione ordinaria e da questa diversità deriva la partecipazione del giudice onorario al collegio giudicante.

Normalmente nelle aule giudiziarie il contributo dello specialista o del tecnico resta limitato a una funzione ausiliaria entro la fase istruttoria. Se, per il crollo di un ponte, il magistrato richiede il parere dell'ingegnere civile sul come e perché del cedimento, mai nessuno immaginerebbe di vedere questi esperti chiamati a collaborare anche nella fase istruttoria o nel momento in cui il magistrato deve deliberare la sentenza, come invece accade per i professionisti dell'assistenza all'infanzia nel diritto minorile. Ci deve essere pertanto una caratteristica della relazione tra magistrato minorile e professionista dell'assistenza all'infanzia che rende tale relazione diversa da quella che generalmente intercorre tra il magistrato e il consulente e che può dare senso alla possibilità e all'utilità della collaborazione tra giudici togati e onorari (Serra, 2013).

Tale caratteristica, è forse da ricercare nelle finalità perseguite entro l'azione professionale.

Per quanto riguarda la psicologia, possiamo dire che la finalità generale dell'intervento entro l'area minorile, sia promuovere lo sviluppo del contesto relazionale di cui il minore partecipa, evitarne la violenza. Evitare la violenza, contrastare gli ostacoli di ordine sociale, psicologico, educativo allo sviluppo del minore e del suo contesto è una finalità anche dei giudici togati. Si ipotizza una certa convergenza, che rende specifica la relazione tra magistratura minorile e professionisti dell'assistenza all'infanzia. Una tale convergenza di finalità non sembra esistere in altri settori della giustizia.

Ora, la comunanza di finalità, da sola, non basta a dare senso all'azione professionale e a orientarne la prassi (Carli & Panizza, 2002), tanto più se assunta linearmente da un mandato sociale entro il quale si ravvisa una certa confusione sull'identità professionale, che può divenire rischiosa laddove agisce il presupposto conformista e correttivo. In tal senso la psicoanalisi può operare una traduzione operativa della finalità comune, articolando cioè tale finalità entro uno specifico obiettivo: riconoscere le culture in azione, matrici dei violenti fallimenti collusivi che, esplorate e analizzate, possono consentire di attivare risorse che ne consentano lo sviluppo. La prima risorsa, potremmo dire, sembra essere proprio il rapporto delle famiglie con il tribunale, che si pone come limite alla violenza agita entro i contesti di convivenza e che, nell'azione psicologica propone lo spazio dell'istruttoria come momento in cui poter ascoltare l'altro in quanto portatore di una soggettività, orientando l'azione del tribunale (ossia l'emanazione dei decreti) verso obiettivi perseguibili, contenendo così la violenza che può scaturire quando si sta solo sui fatti. Richiamando i casi resocontati possiamo vedere come tale possibilità d'intervento può consentire di emanciparsi dalla reiterazione di dimensioni violente ed evolvere verso la costruzione di una domanda di aiuto che può essere accolta dal tribunale stesso, attivando in tal senso i servizi territoriali come risorse utili a occuparsi di questa domanda.

Questa possibilità si fonda sull'integrazione di vissuti entro una cultura giuridica che tende a escluderli, a considerarli delle reazioni ai fatti, a collocarli nell'individuo. Assumere una funzione integrativa significa, in altri termini, fornire, in seno al contesto del tribunale, categorie capaci di conferire senso alle vicende relazionali delle famiglie con cui il tribunale entra in rapporto. Cogliere i vissuti dei minori e delle famiglie che il tribunale incontra, dargli senso entro la relazione con loro consente che i provvedimenti del tribunale, orientati dall'esplorazione delle dinamiche collusive, siano più coerenti con il problema trattato e fondati sulla possibilità di convenire con gli interessati obiettivi perseguibili. La funzione del tribunale si sviluppa: dal controllo sociale mediante prescrizioni, che talvolta rischiano di perpetuare la violenza che intendevano limitare, verso la costruzione di una domanda di aiuto da parte delle famiglie stesse, con l'obiettivo di occuparsi della competenza delle famiglie a gestire le vicende della convivenza.

### *Considerazioni conclusive*

Abbiamo ipotizzato che la psicologia clinica a orientamento psicoanalitico, basata su una specifica teoria della tecnica, cioè l'analisi della domanda (Carli & Paniccchia, 2003), possa intervenire nel contesto del tribunale per i minorenni, entro il ruolo di giudice onorario minorile.

Attraverso un'analisi della cultura del tribunale per i minorenni, abbiamo visto come questo sia un contesto attraversato da una cultura individualista, prescrittiva e che opera sui fatti. Un'analisi del suo mandato sociale ci ha consentito di riconsiderarne la funzione sociale, volta primariamente alla protezione dei cittadini minori di età, come funzione chiamata a intervenire laddove si verifichi un fallimento collusivo nel sistema di convivenza del minore. In tal senso il tribunale per i minorenni può essere pensato come attivatore di una funzione di promozione di risorse per lo sviluppo del sistema di convivenza di cui il minore partecipa, entro un'attenzione al rapporto tra il minore e il suo contesto, a fronte dei fallimenti collusivi che vi avvengono.

Lo psicologo, entro il ruolo del giudice onorario, può attivare una funzione resocontante capace di favorire l'integrazione della soggettività, ponendo a oggetto d'intervento le relazioni e scorrendone aree di sviluppo. Rinunciare al potere incompetente e pensare il prestigio connotante il ruolo di giudice, si rivelano, nella costruzione di questa funzione integrativa, degli elementi centrali, se non delle vere e proprie condizioni che la rendono possibile.

Nel portare avanti la propria azione professionale entro il ruolo di giudice onorario, pensare una convergenza delle finalità della propria azione professionale con le finalità del tribunale è utile a orientarne l'azione coerentemente al mandato sociale, traducendo tale mandato in obiettivi specifici. Lo psicologo a orientamento psicoanalitico che opera entro il ruolo di giudice onorario minorile può contribuire a contenere la violenza agita entro tale cultura organizzativa e nei contesti di appartenenza dei minori che vi arrivano, esplorandone le dinamiche collusive. Ascoltare l'altro come portatore di una soggettività, oltre che come imputato, aiuta a convenire con esso obiettivi perseguibili e talvolta, come emerge dai casi riportati, a passare dall'agire un potere prescrittivo e violento, perpetuando la violenza a cui si voleva porre un limite, a orientarsi verso la costruzione di una domanda di aiuto su specifici problemi.

In tal senso sembra possibile sviluppare la domanda che il tribunale minorile pone alla psicologia; se questa talvolta sembra esprimersi come pretesa di una funzione strumentale tesa a normalizzare, attraverso il convincimento e la rieducazione correttiva, i comportamenti devianti e le diversità, l'azione professionale può puntare a riorientarla verso una domanda di comprensione delle vicende emozionali delle famiglie in difficoltà e di costruzione di alternative alla mera logica prescrittiva, che troppo spesso porta a un'escalation della violenza secondo un processo che vede la seguente catena di eventi: devianza sociale, prescrizione, devianza dalla prescrizione, prescrizioni ancora più restrittive.

I criteri di verifica di questa proposta d'intervento sono da ricercarsi proprio nell'efficacia dei decreti emessi dal tribunale; è possibile, cioè, verificare se le famiglie rispettano o meno i provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile ed in che modo, che molto ci dicono del rapporto tra le famiglie e il tribunale stesso. Tale rapporto può essere caratterizzato da un assetto relazionale che vede il tribunale come presidio di controllo sociale: in tal senso ai provvedimenti si può trasgredire o adempiere, andando incontro a fenomeni paradossali che vedono, ad esempio, genitori che si recano in un consultorio familiare per pensare le dinamiche genitoriali, con la premessa dell'obbligatorietà del loro "miglioramento", pena la sospensione della responsabilità genitoriale.

In alternativa, può essere incrementata l'efficacia dei provvedimenti accogliendo la soggettività delle famiglie e convenendo con esse obiettivi perseguibili, costruendo così una diversa funzione sociale del tribunale per i minorenni, teso ad attivare risorse per affrontare i problemi della convivenza.

Le ipotesi proposte finora potrebbero aprire aree di ricerca rispetto all'efficacia del tribunale per i minorenni entro i sistemi di convivenza, specie in rapporto all'odierno contesto politico culturale che vede, nella recente riforma della giustizia, l'importante ridimensionamento in senso restrittivo del ruolo del giudice onorario minorile.

Potrebbero inoltre contribuire ad aprire altre aree di ricerca su ambiti inerenti alla giustizia minorile non trattati in questo scritto: crimini minorili e area penale, affido e adozioni, minori stranieri.

### *Bibliografia*

- Bloch, M. (1994). *Apologia della storia; o Mestiere di storico* [Apology of history; o Craft of historian] (C. Pischetta, Trans.). Torino: Einaudi (Original work published 1949).
- Carli, R. (2006). La collusione e le sue basi sperimentali [Collusion and its experimental basis]. *Rivista di Psicologia Clinica*, 2-3, 179-189. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it>
- Carli, R. (2007). Notazioni sul resoconto [Notations on the report]. *Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 186-206. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it>
- Carli, R. (2012). L'affascinante illusione del possedere, l'obbligo rituale dello scambiare, la difficile arte del condividere [The fascinating illusion of possessing, the ritual obligation of exchanging, the difficult art of sharing]. *Rivista di Psicologia Clinica*, 1, 285-303. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it>
- Carli, R. (2017). Per una definizione di psicoanalisi [For a definition of psychoanalysis]. *Rivista di Psicologia Clinica*, 1, 10-28. doi: 10.14645/RPC.2017.1.667
- Carli, R. (2019). Vissuti e fatti: Scientificità e scientismo in psicologia clinica [Experiences and facts: Scientificity and scientism in clinical psychology]. *Rivista di Psicologia Clinica*, 1, 28-60. doi: 10.14645/RPC.2019.1.756
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (2002). *L'analisi emozionale del testo: Uno strumento psicologico per leggere testi e discorsi* [Text Emotional Analysis: A tool for reading texts and discourse]. Milano: Franco Angeli.
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (2003). *Analisi della domanda: Teoria e tecnica dell'intervento in psicologia clinica* [Analysis of demand: Theory and technique of the intervention in clinical psychology]. Bologna: Il Mulino.
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (2011). La stavkirke norvegese e lo spazio anzi: Continuità e discontinuità nella rappresentazione sociale e nel mito [Norwegian stavkirke and the spazio anzi: Continuity and discontinuity in social representation and in myth]. *Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 71-96. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it>
- Carli, R. & Paniccchia, R.M. (2012). Convivere [Coexistence]. *Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 184-200. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it>
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (2016). I "nuovi lavori" degli psicologi e la competenza a colludere ["New psychological work" and the competence to collude]. *Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica*, 1, 16-31. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/quaderni>
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (2017). L'intervento psicologico clinico come mitopoiesi [Clinical psychological intervention as mitopoiesis]. *Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 33-49. doi: 10.14645/RPC.2017.2.693
- Di Ninni, A., Scala, V.F., Bellavita, L., Bianco, S., Olivieri, P., & Sarubbo, M. (2014). Nuovi setting della psicoterapia psicoanalitica entro i Centri di Salute Mentale [Psychoanalytic psychotherapy's new

settings in Services for mental heal]. *Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 26-35. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/Quaderni>

Freud, S. (2005). *Analisi terminabile e interminabile* [Analysis terminable and interminable]. In C.L. Musatti (Ed. & Trans.), OSF (Vol. 11, pp. 497-535). Torino: Boringhieri (Original work published 1937).

Paniccia, R.M. (2013). Individuo e individualismo come categorie emozionali entro una cultura della convivenza che propone rischi di emarginazione [Individual and individualism as emotional categories within a culture of coexistence proposing marginalization risks]. *Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 26-37. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/Quaderni>

Serra, P. (2013). *Il giudice onorario minorile* [The juvenile honorary judge]. Milano: Franco Angeli.